ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 23

Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta. Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Estremi	Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-previdenza-del-clero-e-dei-ministri-di-culto/art-23-sacerdoti-ridotti-allo-stato-laicale-e-ministri-di-culto-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it